

Comune di Dolo Ufficio tributi	IUC IMPOSTA UNICA COMUNALE (IMU TASI TARI)	NI01 TRI
	NOTA INFORMATIVA	
	Rev. 9 del 12.06.2019	
Pag. 1 di 9		

RIFERIMENTI NORMATIVI:

- Legge di Stabilità 2016 n. 208 del 28/12/2015
- Legge di Stabilità 2014 n. 147 del 27 dicembre 2013 e s.m.i.: istituzione dell'Imposta Unica Comunale.
- DL 201/2011 art 13
- Legge di Stabilità 2015 n. 190 del 23 dicembre 2014 e s.m.i.
- art 9 bis del DL 28/03/2014, n 47 convertito dalla L 23/05/2014, n 80 art 1
- Deliberazione Consiglio Comunale n. 21 del 19/05/2014: "Regolamento Comunale per la disciplina della IUC".
- D.C.C. n.70 del 20/12/2018:" DETERMINAZIONE ALIQUOTE DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) - ANNO 2019"
- D.C.C. n.69 del 20/12/2018:" APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELLA DETRAZIONE IMU PER L'ANNO 2019"

LA IUC COMPRENDE:

- l'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali;
- il tributo per i servizi indivisibili (TASI), componente riferita ai servizi, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile;
- la tassa sui rifiuti (TARI), ovvero la TARIP (Tari puntuale a decorrere dall'anno 2019) destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

SCADENZE PER I CONTRIBUENTI:

IMU

I RATA (ACCONTO) ENTRO IL 17 GIUGNO 2019: VERSAMENTO ACCONTO IMU

non sono soggetti a IMU i fabbricati rurali e le abitazioni principali non di lusso ed i terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti ed imprenditori agricoli professionali (IAP).

In caso di comodato d'uso gratuito a parenti in linea retta entro il I grado che la utilizzano come abitazione principale vedere pag. 7

II RATA (SALDO) ENTRO IL 16 DICEMBRE 2019: VERSAMENTO SALDO IMU

Codice F24	Descrizione	Codice F24	Descrizione
3912	IMU su abitazione principale + pertinenze	3930	IMU immobili ad uso produttivo - Comune
3916	IMU aree edificabili - Comune	3925	IMU immobili ad uso produttivo - Stato
3918	IMU altri fabbricati - Comune	3914	IMU terreni agricoli

ALIQUOTE IMU PER L'ANNO D'IMPOSTA 2019

Aliquota di base (terreni agricoli, aree edificabili, altri fabbricati escluse le categorie catastali C/1, A/10 e D)	10,60 per mille
Aliquota immobili cat. C1 - A/10 - D	9,60 per mille
Aliquota abitazione principale (A/1-A/8-A/9) e pertinenze	4,00 per mille
Aliquota alloggi regolarmente assegnati dagli IACP e dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP	4,00 per mille

TARIP

DAL 1° GENNAIO 2019 la gestione della Tassa Rifiuti Puntuale (corrispettivo in luogo della TARI avente natura tributaria) è stata trasferita in gestione a **Veritas S.p.a.** società in house del Comune di Dolo e gestore del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani. Pertanto, per ogni richiesta inerente all'applicazione della tariffa in oggetto, ci si dovrà rivolgere direttamente allo Sportello Veritas di Dolo in via Carducci n. 5 con orario di apertura al pubblico:

Comune di Dolo Ufficio tributi	IUC IMPOSTA UNICA COMUNALE (IMU TASI TARI)	NI01 TRI
	NOTA INFORMATIVA	
	Rev. 9 del 12.06.2019	
Pag. 2 di 9		

MATTINO: DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ 8:30 - 12:30
 POMERIGGIO: LUNEDÌ E MERCOLEDÌ 14:30 - 16:30.

Recapiti telefonici: da fisso 800466466 da cellulare 041 9655530
 Posta elettronica info@gruppoveritas.it.
 Posta elettronica certificata protocollo@cert.gruppoveritas.it.

Le scadenze per il pagamento anno 2019 della TARIP, con DGC 52/2019 sono state così rideterminate:

- 1^ rata 30 giugno 2019
- 2^ rata 31 ottobre 2019
- 3^ rata 31 dicembre 2019

Per ulteriori informazioni è possibile visitare il sito internet di Veritas s.p.a. con il seguente link
<https://www.gruppoveritas.it/>

TASI

I RATA ENTRO IL 17 GIUGNO 2019

II RATA ENTRO IL 16 DICEMBRE 2019

PER L'ANNO 2019 SONO CONFERMATE LE ALIQUOTE 2018

IMMOBILI	ALIQUOTA
-Abitazione principale e pertinenze come definite ai fini dell'IMU -fabbricati assimilati ad abitazione principale per legge o per regolamento; - l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata - gli immobili posseduti da cittadini italiani residenti all'estero ed iscritti all'AIRE, pensionati nel rispettivo paese di residenza e purché gli immobili stessi non risultino locati o dati in comodato d'uso	Escluso dal pagamento ai sensi dell'art 1co 14, L 208/2015
Abitazione principale di lusso categoria A/1 - A/8 - A/9 e relative pertinenze	2,00 per mille
- le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazioni principali dei soci assegnatari e relative pertinenze - abitazioni destinate ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle Infrastrutture del 22 aprile 2008	2,50 per mille
Altri fabbricati - i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati	2,50 per mille
Altri fabbricati non citati sopra Aree edificabili	0,00 per mille
Fabbricati rurali ad uso strumentale dell'agricoltura	1,00 per mille

Codice F24	Descrizione	Codice F24	Descrizione
3958	TASI su abitazione principale + pertinenze	3961	TASI altri fabbricati
3959	TASI fabbricati rurali ad uso strumentale		

PRINCIPALI CARATTERISTICHE DELLA TASI

Comune di Dolo Ufficio tributi	IUC IMPOSTA UNICA COMUNALE (IMU TASI TARI)	NI01 TRI
	NOTA INFORMATIVA	Rev. 9 del 12.06.2019
		Pag. 3 di 9

La base imponibile (importo sul quale applicare l'aliquota) è la stessa dell'IMU.

Ad esempio per le categorie catastali di fabbricati abitativi (A/1- A/9 - A/8 - A/7 - A/6 - A/5 - A/4 - A/3 - A/2 - C/2 -C/6 - C/7) la base imponibile è data dalla rendita catastale, così come risulta dalla visura catastale, rivalutata del 5 per cento e moltiplicata per un coefficiente pari a 160:

$$\text{BASE IMPONIBILE} = \text{RENDITA CATASTALE} \times 1,05 \times 160$$

Per calcolare la TASI si moltiplica la base imponibile per l'aliquota tasi 2019.

L'imposta deve essere pagata da coloro i quali detengono o possiedono (a titolo di proprietà o di altro diritto reale di godimento- usufrutto, uso abitazione e superficie-) immobili.

PRINCIPALI CARATTERISTICHE DELL'IMU

SOGGETTO PASSIVO

L'imposta deve essere pagata da **tutti coloro che possiedono immobili (fabbricati, aree fabbricabili, terreni agricoli)** a titolo di proprietà o di altro diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi e superficie).

Nel caso di concessione di aree demaniali, soggetto tenuto al versamento dell'imposta è il **concessionario**.

Per gli immobili, ancora da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, l'imposta deve essere pagata da chi utilizza l'immobile (**locatario finanziario**) a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto di leasing.

Si ricorda che al coniuge superstite è riservato il diritto di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare (art 540 del Codice Civile).

ALIQUOTE IMU PER L'ANNO D'IMPOSTA 2019

Aliquota di base (terreni agricoli, aree edificabili, altri fabbricati escluse le categorie catastali C/1, A/10 e D)	10,60 per mille
Aliquota immobili cat C1 - A/10 - D	9,60 per mille
Aliquota abitazione principale (A/1-A/8-A/9) e pertinenze	4,00 per mille
Aliquota alloggi regolarmente assegnati dagli IACP e dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP	4,00 per mille

DETRAZIONE ABITAZIONE PRINCIPALE

Dall'imposta dovuta per l'immobile compreso in una delle seguenti categorie catastali: A/1-A/8-A/9 e destinato ad abitazione principale del soggetto passivo, e relative pertinenze si detraggono fino a concorrenza del suo ammontare, euro **200,00**.

La detrazione è rapportata al periodo dell'anno durante il quale persiste tale destinazione; inoltre, nel caso in cui l'unità immobiliare sia utilizzata come abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi in egual misura e proporzionalmente al periodo per il quale la destinazione stessa si verifica.

COME SI CALCOLA?

L'imposta si determina applicando al valore degli immobili (valore imponibile) le aliquote previste tenendo conto delle detrazioni e delle riduzioni d'imposta.

nel caso di abitazione principale di lusso

$$\text{IMU COMUNE} = \text{VALORE IMPONIBILE} \times 0,4\% - (\text{detrazione}) \text{ € } 200,00$$

Nel caso di immobili produttivi (cat D):

Comune di Dolo Ufficio tributi	IUC IMPOSTA UNICA COMUNALE (IMU TASI TARI)	NI01 TRI
	NOTA INFORMATIVA	
	Rev. 9 del 12.06.2019	
Pag. 4 di 9		

IMU STATO = VALORE IMPONIBILE * 0,76%

IMU COMUNE = VALORE IMPONIBILE * 0,20%

Nel caso di altri immobili (fabbricati - aree fabbricabili - terreni)

IMU COMUNE = VALORE IMPONIBILE * 1,06%

Arrotondamento Versamenti

Si ricorda che, a norma dell'art. 1 comma 166 della Legge Finanziaria 2007 (Legge 296/2006), "il pagamento dei tributi locali deve essere eseguito con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore o uguale a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo."

VALORE IMPONIBILE

Fabbricati

VALORE IMPONIBILE = RENDITA CATASTALE * 1,05 * COEFFICIENTE

il valore imponibile è dato dalla rendita catastale, risultante in catasto al 1° gennaio dell'anno d'imposta, aumentata del 5%, e moltiplicata per un coefficiente diverso a seconda della categoria catastale, come di seguito riportato:

160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;

140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B, e nelle categorie C/3, C/4 e C/5;

80 per i fabbricati classificati nella categoria D/5 (istituti di credito, cambio, assicurazione);

80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10;

65 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D (capannoni, alberghi, cinema, ecc.),

55 per i fabbricati classificati nella categoria C/1 (negozi).

La rendita catastale è consultabile:

- nel sito dell'Agenzia delle Entrate www.agenziaentrate.gov.it (Home - Cittadini - Visure catastali Servizi- Consultazione rendite catastali- Accedi servizio)
- presso gli uffici dell'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Venezia - ufficio Provinciale - Territorio

Fabbricati appartenenti al gruppo "D" privi di rendita catastale e interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati - il valore imponibile è quello che risulta dalle scritture contabili, debitamente aggiornato con i coefficienti fissati annualmente con Decreto del Ministero delle Finanze .

Aree fabbricabili

VALORE IMPONIBILE = VALORE VENALE IN COMUNE COMMERCIO AL 1/1/2019

il valore imponibile è il valore venale, risultante al 1° Gennaio dell'anno d'imposta, avendo riguardo: alla zona di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento, ai vincoli posti dagli strumenti urbanistici, ai prezzi medi di mercato.

Per area edificabile si intende quella utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici adottati dal Comune ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione.

Rientrano in questa fattispecie qualsiasi utilizzazione edificatoria dell'area, la demolizione di fabbricato, gli interventi di recupero (ristrutturazione, ricostruzione in base all'art. 3 comma 1 lett. c),d) e f) del DPR 06/06/2001 n. 380), le aree agricole in cui sono in corso interventi di costruzione,

Comune di Dolo Ufficio tributi	IUC IMPOSTA UNICA COMUNALE (IMU TASI TARI)	NI01 TRI
	NOTA INFORMATIVA	
	Rev. 9 del 12.06.2019	
Pag. 5 di 9		

ricostruzione, le aree in cui sono in corso interventi urbanistici di costruzione - ricostruzione - recupero su fabbricati abusivi.

E' fatto obbligo al contribuente presentare dichiarazione IMU contenente il valore dell'area.

Terreni agricoli

VALORE IMPONIBILE = REDDITO DOMINICALE * 1,25 * 135

il valore imponibile è dato dal reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio di imposta, aumentato del 25 per cento e moltiplicato per 135.

Sono esenti dall'IMU i terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti (CD) e dagli imprenditori agricoli professionali (IAP) di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola ed i terreni agricoli ad immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusufruttabile.

Si ricorda che:

L'imposta municipale propria (IMU) non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle relative pertinenze come indicate di seguito. Fanno eccezione le abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali continua ad applicarsi l'aliquota del 4 per mille e la detrazione di euro 200,00;

per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore ed il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente (nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile);

per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente le unità immobiliari destinate in modo durevole al servizio e ad ornamento dell'abitazione principale e classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna categoria anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo. Alle pertinenze dell'abitazione principale si applica l'aliquota dell'abitazione principale, a condizione che esista il requisito soggettivo di utilizzo.

Sono assimilate, per regolamento, ad abitazione principale con obbligo di dichiarazione IMU le seguenti fattispecie:

- *Abitazione non locata posseduta a titolo di proprietà e usufrutto da parte di anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti a seguito di ricovero permanente*

Sono assimilate, per legge, ad abitazione principale con obbligo di dichiarazione IMU la seguente fattispecie (art 9 bis del DL 28/03/2014, n 47 convertito dalla L 23/05/2014, n 80 che modifica parte dell'art 13 comma 2 del DL, 6/12/2011, n 201):

- *gli immobili posseduti da cittadini italiani residenti all'estero ed iscritti all'AIRE, pensionati nel rispettivo paese di residenza e purché gli immobili stessi non risultino locati o dati in comodato d'uso.*

l'IMU non si applica altresì a:

- **le fattispecie disciplinate dall'art 9, comma 8, D.Lgs 14/03/2011, n 23, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte.**

Comune di Dolo Ufficio tributi	IUC IMPOSTA UNICA COMUNALE (IMU TASI TARI)	NI01 TRI
	NOTA INFORMATIVA	
	Rev. 9 del 12.06.2019	
Pag. 6 di 9		

- i **fabbricati rurali ad uso strumentale** (D10 e immobili con annotazione catastale di fabbricato rurale) ex art. 13, comma 8, del DL 06/12/2011, n. 201 con riferimento alla definizione dell'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133:

"Ai fini fiscali deve riconoscersi carattere di ruralità alle costruzioni strumentali necessarie allo svolgimento dell'attività agricola di cui all'articolo 2135 del codice civile e in particolare destinate:

- a) alla protezione delle piante;
- b) alla conservazione dei prodotti agricoli;
- c) alla custodia delle macchine agricole, degli attrezzi e delle scorte occorrenti per la coltivazione e l'allevamento;
- d) all'allevamento e al ricovero degli animali;
- e) all'agriturismo, in conformità a quanto previsto dalla legge 20 febbraio 2006, n. 96;

f) ad abitazione dei dipendenti esercenti attività agricole nell'azienda a tempo indeterminato o a tempo determinato per un numero annuo di giornate lavorative superiore a cento, assunti in conformità alla normativa vigente in materia di collocamento;

g) alle persone addette all'attività di alpeggio in zona di montagna;

h) ad uso di ufficio dell'azienda agricola;

i) alla manipolazione, trasformazione, conservazione, valorizzazione o commercializzazione dei prodotti agricoli, anche se effettuate da cooperative e loro consorzi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228;

l) all'esercizio dell'attività agricola in maso chiuso" - **(art 1 comma 708 L147/2013).**

- i **fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita**, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (**comma 9 bis, dell'art. 13 del D. L. n. 201/2011**)

- le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari ivi incluse le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica (**lett. a) comma 2, dell'art. 13 del D. L. n. 201/2011**) ;

- i **fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali** come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro della solidarietà sociale, il Ministro delle politiche per la famiglia e il Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive del 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008 assegnatari (**lett. b) comma 2, dell'art. 13 del D. L. n. 201/2011**);

- **alla casa coniugale assegnata al coniuge**, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio assegnatari (**lett c) comma 2, dell'art. 13 del D. L. n. 201/2011**);

- **a un unico immobile**, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente **appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia** ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del D.Lgs. 19/05/2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica assegnatari (**lett d) comma 2, dell'art. 13 del D. L. n. 201/2011**).

Si fa presente che, l'art. 2, comma 5-bis, del D. L. n. 102 del 2013, prevede che per questi immobili deve essere presentata la dichiarazione. Pertanto, nel modello di "Dichiarazione IMU" si deve anche barrare il campo 15 relativo alla "Esenzione" e riportare, nello spazio dedicato alle "Annotazioni" la seguente frase "l'immobile possiede le caratteristiche e i requisiti richiesti dalla lett. ...), comma 2, dell'art. 13 del D. L. n. 201/2011".

La dichiarazione IMU vale anche ai fini TASI.

CASI PARTICOLARI

-1) la base imponibile è ridotta del 50%:

Comune di Dolo Ufficio tributi	IUC IMPOSTA UNICA COMUNALE (IMU TASI TARI)	NI01 TRI
	NOTA INFORMATIVA	Rev. 9 del 12.06.2019
		Pag. 7 di 9

- a) **per i fabbricati di interesse storico o artistico** di cui all'art 10 del Codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42
- b) **per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili** e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al DPR 28 dicembre 2000 n. 445 (in particolare artt. 46, 47, 71- modalità dei controlli -, 75 - decadenza dai benefici- e 76 -sanzioni previste per mendaci dichiarazioni). Agli effetti dell'applicazione della riduzione alla metà della base imponibile, l'immobile deve essere oggettivamente inidoneo all'uso a cui è destinato per ragioni di pericolo dell'integrità fisica o alla salute delle persone e deve trovarsi in una situazione di degrado strutturale tale da pregiudicare l'incolumità di eventuali occupanti e tale situazione non deve essere sanabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria previsti dalle lettere a e b dell'art 3 della L 5/8/1978 n. 457 e successive modifiche. Non possono essere considerati tali gli immobili il cui mancato utilizzo sia dovuto a lavori di qualsiasi tipo diretti alla conservazione, manutenzione, recupero, restauro, ristrutturazione, ammodernamento o al miglioramento degli edifici. Per beneficiare della riduzione deve essere presentata dichiarazione di variazione IMU.
- c) **Per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che:**
- il contratto sia registrato
 - il comodante possieda un solo immobile (abitazione) in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato;
 - il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile (abitazione) concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera,
 - il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione vedi risoluzione n 1/DF del 17/01/2016.

A decorrere dall'anno 2019, in caso di morte del comodatario, il beneficio si estende al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori.

-2) l'IMU è ridotta del 25% (per quanto previsto dall'art 13 co 6 bis del DL 6/12/2011, n 201 inserito dall' art 1 comma 53 della L 28/12/2015, n 208) nel caso di immobili locati a canone concordato; per beneficiare della riduzione **deve essere presentata dichiarazione IMU con allegata la attestazione di conformità** effettuata da parte di una organizzazione sindacale dei proprietari o degli inquilini purché firmataria dell'accordo locale (risposta a quesito in merito alle agevolazioni fiscali del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 6/2/2018).

DICHIARAZIONE

I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione **entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta**, utilizzando il modello approvato con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta.

Comune di Dolo Ufficio tributi	IUC IMPOSTA UNICA COMUNALE (IMU TASI TARI)	NI01 TRI
	NOTA INFORMATIVA	
	Rev. 9 del 12.06.2019	
Pag. 8 di 9		

Per tutti i casi non trattati in questa nota informativa è consigliabile rivolgersi al proprio consulente fiscale oppure telefonare all'Ufficio Tributi del Comune (0415121 921-920-986)

MANCATO VERSAMENTO

In caso di mancato o parziale versamento di una rata, il contribuente può effettuare "un **ravvedimento operoso**" (ex D.Lgs 472/1997 e successive modificazioni) cioè pagare il tributo non versato aggiungendo gli interessi legali (0,8% dal 1/1/2019) e una sanzione ridotta, calcolata sul tributo non versato.

Il pagamento va effettuato con il modello F24 usando i relativi codici tributo (vedi sopra) e va barrata la casella di ravvedimento operoso.

Il ravvedimento operoso può essere:

- Ravvedimento sprint: può essere effettuato entro i 14 giorni successivi alla scadenza del termine per il versamento e la sanzione da applicare al tributo non versato è pari allo 0,1% per ogni giorno di ritardo;
- Ravvedimento breve: può essere effettuato entro i 30 giorni successivi alla scadenza del termine per il versamento e la sanzione da applicare al tributo non versato è pari al 1,5%;
- Ravvedimento ex art 13 lett. a) bis del D. lgs 472/1997: può essere effettuato entro i 90 giorni successivi alla scadenza del termine per il versamento e la sanzione da applicare al tributo non versato è pari al 1,67%;
- Ravvedimento lungo ex art. 13 lett. b): avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale e' stata commessa la violazione ovvero, quando non e' prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore e la sanzione da applicare al tributo non versato è pari al 3,75% .

Nel sito internet del Comune di Dolo, www.comune.dolo.ve.it è disponibile il programma dell'ANUTEL per effettuare il calcolo di IMU/TASI anche in caso di Ravvedimento Operoso.

Si riportano di seguito alcuni esempi di calcolo dell'IMU

- Esempio: immobile adibito a negozio di categoria C/1

rendita catastale di euro 1000,00 posseduto al 100% per 12 mesi:

- **Calcolo acconto IMU da versare a GIUGNO entro il 17/06/2019**
- **acconto IMU = $1000 * 1,05 * 55 * 0,96\% : 2 = 277,00$ euro**

Somma da versare con codice tributo 3918: 277,00 euro

- **Calcolo saldo IMU da versare a DICEMBRE entro il 16/12/2019**

saldo IMU = $1000 * 1,05 * 55 * 0,96\% - 277,00 = 277,00$ euro

Somma da versare con codice tributo 3918: 277,00 euro

TASI = 0,00

Esempio: immobile adibito ad abitazione principale di lusso di categoria A/8

rendita catastale di euro 1500,00 posseduto al 100% dal soggetto passivo per 12 mesi; detrazione spettante € 200,00:

- **Calcolo acconto IMU da versare a GIUGNO entro il 17/06/2019**

ACCONTO IMU = $[(1500 * 1,05 * 160 * 0,4\%) - 200] : 2 = 404,00$ euro

Somma da versare con codice tributo 3912: 404,00 euro

- **Calcolo saldo IMU da versare a DICEMBRE entro il 16/12/2019**

Comune di Dolo Ufficio tributi	IUC IMPOSTA UNICA COMUNALE (IMU TASI TARI)	NI01 TRI
	NOTA INFORMATIVA	
	Rev. 9 del 12.06.2019	
Pag. 9 di 9		

SALDO IMU = $[(1500 \times 1,05 \times 160 \times 0,4\%) - 200] - 404,00 = 404,00$ euro

Somma da versare con codice tributo 3912: 404,00 euro

- Calcolo acconto TASI da versare a GIUGNO entro il 17/06/2019

ACCONTO TASI = $[(1500 \times 1,05 \times 160 \times 0,2\%)] : 2 = 252,00$ euro

Somma da versare con codice tributo 3958: 252,00 euro

- Calcolo SALDO TASI da versare a DICEMBRE entro il 16/12/2019

SALDO TASI = $[(1500 \times 1,05 \times 160 \times 0,2\%)] - 252,00 = 252,00$ euro

Somma da versare con codice tributo 3958: 252,00 euro

Esempio: immobile produttivo accatastato in D/2

rendita catastale di euro 2.500,00 posseduto al 100% dal soggetto passivo per 12 mesi:

- Calcolo ACCONTO IMU da versare a GIUGNO entro il 17/06/2019

ACCONTO IMU da versare allo STATO = $2500 \times 1,05 \times 65 \times 0,76\% : 2 = 648,00$ euro

Somma da versare con codice tributo 3925: 648,00 euro

ACCONTO IMU da versare al COMUNE = $2500 \times 1,05 \times 65 \times 0,2\% : 2 = 171,00$ euro

Somma da versare con codice tributo 3930: 171,00 euro

- Calcolo SALDO IMU da versare a DICEMBRE entro il 16/12/2019

SALDO IMU da versare allo STATO = $2500 \times 1,05 \times 65 \times 0,76\% - 648,00 = 649,00$ euro

Somma da versare con codice tributo 3925: 649,00 euro

SALDO IMU da versare al COMUNE = $2500 \times 1,05 \times 65 \times 0,2\% - 171,00 = 170,00$ euro

Somma da versare con codice tributo 3930: 170,00 euro

TASI = 0,00

Esempio: abitazione di cat A/2 non adibita ad abitazione principale

rendita catastale di euro 524,00 posseduto al 100% per 12 mesi:

- Calcolo ACCONTO IMU da versare a GIUGNO entro il 17/06/2019

ACCONTO IMU = $524,00 \times 1,05 \times 160 \times 1,06\% : 2 = 467,00$ euro

Somma da versare con codice tributo 3918: 467,00 euro

- Calcolo SALDO IMU da versare a DICEMBRE entro il 16/12/2019

SALDO IMU = $524,00 \times 1,05 \times 160 \times 1,06\% - 467,00 = 466,00$ euro

Somma da versare con codice tributo 3918: 466,00 euro

TASI = 0,00